Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 46 del 24 febbraio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 febbraio 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 13

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1989.

Individuazione della zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale denominata «Val Grande».

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1989.

Individuazione della zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale denominata «Monte Cervati».

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1989.

Individuazione della zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale denominata «Pizzo di Sevo».

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1990.

Perimetrazione provvisoria del parco nazionale dei Monti Sibillini.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 dicembre 1989.

Individuazione della zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale denominata «Val Grande».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 della predetta legge n. 349/1986, per cui è compito del Ministero dell'ambiente assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dell'inquadramento;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della medesima citata legge n. 349/1986, con cui è demandato al Ministero dell'ambiente il compito di individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Considerato l'elevato valore naturalistico della zona della Val Grande e delle zone limitrofe, costituenti un ambiente che per la decrescente antropizzazione ha gradualmente riacquistato la propria integrità originaria ed è caratterizzato da un complesso di valli secondarie dalle singolari caratteristiche geologiche e geomorfologiche ricoperte da una ricca vegetazione in cui sono presenti essenze tipiche della zona montana quali: faggio, castagno, tiglio, olmo, cerro, rovere, frassino, ontano e betulle tra le latifoglie, nonché abete bianco, abete rosso, larice, tasso e pino mugo tra le conifere;

Considerato altresì, che nel settore della flora sono presenti alcune specie caratteristiche e rare dell'ambiente alpino quali: il giglio rosso,il raro tulipano alpino, la «campanula excisa», l'androsace vandelli», e nelle zone umide della bassa valle, l'«osmunda regalis» e la «rhyncospora alba»;

Considerato inoltre, che nel biotopo in questione è accertata la presenza di alcune specie animali che trovano il loro habitat ideale nella fascia prealpina e alpina, ed in particolare alcune centinaia di camosci, oltre alla presenza di diverse specie di rapaci tra cui l'aquila;

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto che sull'area in questione è altresì in corso un'iniziativa congiunta tra Stato e regione rivolta ad avviare la costituzione di un parco nazionale e che, nelle more, è opportuno comunque provvedere al riconoscimento del valore naturalistico dell'area medesima, tutelandone le caratteristiche;

Vista la nota 22 marzo 1989, n. 953/SCN/4.1.14, inviata alla regione Piemonte ed ai comuni interessati circa la richiesta di un motivato parere in ordine alla individuazione in oggetto;

Considerato che con decreto del Ministro per i beni culturali in data 1° agosto 1985, la zona di Val Grande e Val Pogallo compresa nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e S. Bernardino Verbano, è già stata dichiarata di notevole interesse pubblico;

Vista la nota della regione Piemonte in data 5 maggio 1989, n. 2369, di assenso alla perimetrazione ed alle misure di salvaguardia da adottare;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente può adottare — sentiti le regioni e gli enti locali interessati ovvero, decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso — le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

Visto il proprio decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, è stato delegato anche agli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

1. L'area denominata «Val Grande» — come perimetrata nell'allegata planimetria (allegato 1) — ubicata nella provincia di Novara e nei comuni di Beura Cardezza, Cossogno, Cursolo-Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore e Trontano, è individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

1. Nelle zone individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si applicano, fino alla definizione della forma giuridica di identificazione della tipologia di area protetta da istituire e comunque per un periodo di non oltre tre anni, le misure di salvaguardia di cui all'allegato 2.

Art. 3.

1. La vigilanza su detta area è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre forze di polizia.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO 1

PLANIMETRIA AREA « VAL GRANDE »

ALLEGATO 2

All'interno dell'area individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento, il taglio e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'esercizio della pesca;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli ed il ripristino e ricostruzione di ambienti umidi.

È altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare i campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nell'area specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

aprire nuove piste di penetrazione;

praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.

90A0706

DECRETO 4 dicembre 1989.

Individuazione della zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale denominata «Monte Cervati».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, con cui sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale;

Considerato l'elevato valore naturalistico della zona del Monte Cervati e delle zone circostanti, per le sue valenze ambientali e paesaggistiche, caratterizzate da vistose rupi verticali circondate da boschi di alto fusto, con presenza di diverse specie botaniche di elevato valore scientifico e naturalistico, e importanti formazioni di boschi misti nelle quali è stata segnalata la rarissima betulla;

Considerato che nello stesso biotopo è stata rilevata la presenza di lontra, lupo appeninico, aquila reale, picchio nero, e di diverse altre specie di uccelli, tutti compresi nell'allegato I della Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata con la legge n. 503/81, che prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per la protezione degli habitat di specie di flora e di fauna, ed in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II della convenzione citata;

Considerato inoltre, che nel biotopo in questione ospita una significativa popolazione di coturnice;

Viste la nota n. 1333 del 5 luglio 1989 del comune di Sanza che ha manifestato interesse alla proposta del Ministero dell'ambiente di promuovere l'istituzione di una riserva naturale nella zona montana del territorio comunale individuata da apposita planimetria;

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono anche zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la propria nota in data 23 marzo 1989, n. 947, inviata alla presidenza della giunta della regione Campania, nonché ai comuni di Laurino, Piaggine, Sacco, Monte S. Giacomo, Sanza, Valle dell'Angelo circa le richieste di un motivato parere in ordine alla individuazione in oggetto, nota con la quale si era provveduto altresì informare la regione e i comuni interessati delle misure di salvaguardia che il Ministero intende adottare per l'area in questione;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente può adottare — sentiti la regione e gli enti locali interessati ovvero, decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso — le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente on. Piero Mario Angelini è stato delegato anche agli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

1. L'area denominata «Monte Cervati» secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto è individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'ambiente, la regione Campania ed i comuni di Laurino, Piaggine, Sacco, Monte S. Giacomo, Sanza, Valle dell'Angelo prenderanno opportuni accordi ai fini dell'istituzione della riserva naturale del «Monte Cervati».

Art. 3.

1. Nelle zone individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si applicano, fino all'istituzione della riserva, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia indicate nell'allegato 2.

Art. 4.

1. La vigilanza su detta zona è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, al Corpo forestale dello Stato, nonché alle forze di polizia.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO 1

PLANIMETRIA AREA « MONTI CERVATI »

2 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 46.

(S.Angelo a Fasanella)
4
35
36
37
38
74
73
72
71
70
69
68
67
66
35
36
37
38

⁵39
40
41
42
43
44
(Atena Lucana)
74
73
72
71
70
69
68
67
⁴⁴66⁰⁰⁰ᵐN
(Laurino)
⁵39⁰⁰⁰ᵐE

(Atena Lucana)
44
45
47
48
74
73
72
71
70
69
68
67
66
(Sala Consilina)
Monte S. Giacomo
(Monte Cervati)
44
45
46
47
48

28
29
30
31
32
33
64
63
62
61
60
59
58
57
WE
29000m E
30
31
32
33

33
34
35
36
37
38
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56

39
40
41
42
43
44
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56 000m N.
39 000m E.
40
41
42
43
M. Cerasa

44
45
46
47
48
Sassano
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
45
46
47
48
49
WE
Montesano sulla Marcellana

28
29
30
31
32
33 (Pruno)
55
54
53
52
51
50
49
48
4447000m N
529000m E
30
31
32
33
(Roccagloriosa)

33
(Pruno)
34
35
36
37
38
55
54
53
52
51
50
49
48
47
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
55
54
53
52
51
50
49
48
WE
40
41
42
43
44

44
45
46
47
48
55
54
53
52
51
50
49
48
47
49

ALLEGATO 2

All'interno dell'area individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento, il taglio e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

l'esercizio della pesca;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli ed il ripristino e ricostruzione di ambienti umidi.

È altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare i campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nell'area specie vegetali, non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

aprire nuove piste di penetrazione;

praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.

90A0797

DECRETO 4 dicembre 1989.

Individuazione della zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale denominata «Pizzo di Sevo».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, con cui sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale;

Considerato l'elevato valore naturalistico della zona di Pizzo di Sevo e delle zone circostanti, costituenti un complesso montuoso di interesse primario caratterizzato da praterie d'altitudine, con presenza di diverse specie botaniche di elevato valore scientifico e naturalistico, nonché di faggete ad alto fusto e pregevoli formazioni di boschi misti;

Considerato che nello stesso biotopo è stata rilevata la presenza di gatto selvatico, tasso, martora, capriolo, lupo appenninico, aquila reale, falco pellegrino, poiana, sparviero, gheppio, allocco e di diverse altre specie di uccelli, tutte specie comprese nell'allegato I della convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata con la legge n. 503/81 che prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per la protezione degli habitat di specie di flora e di fauna, in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II alla convenzione medesima;

Considerato che la zona in questione è caratterizzata dalla presenza di litotipi marnosi arenacei di eccezionale interesse geologico;

Considerato, inoltre, che il biotopo in questione ospita una significativa popolazione di coturnice, picchio rosso maggiore e picchio rosso minore, gracchio corallino e gracchio alpino;

Considerato, altresì, che in detta area sono presenti insediamenti neolitici, preromani e romani;

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono anche zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la propria nota in data 20 aprile 1989, inviata alla presidenza della giunta della regione Lazio e ai comuni di Accumoli e Amatrice circa le richieste di un motivato parere in ordine alla individuazione in oggetto con la quale venivano altresì informati i soggetti medesimi delle misure di salvaguardia che il Ministero intende adottare per l'area in questione;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente può adottare — sentiti la regione e gli enti locali interessati ovvero, decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso — le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente on. Piero Mario Angelini è stato delegato anche agli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

1. L'area denominata «Pizzo di Sevo» e delimitata secondo i confini riportati nella planimetria allegata sotto il n. 1 al presente decreto, per una superficie di ettari 2500 circa, è individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'ambiente, la regione Lazio ed i comuni interessati prenderanno opportuni accordi ai fini dell'istituzione della riserva naturale del «Pizzo di Sevo».

Art. 3.

1. Nelle zone individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si applicano, fino all'istituzione della riserva, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia indicate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

1. La vigilanza su detta zona è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, al Corpo forestale dello Stato, nonché alle forze di polizia.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO 1

PLANIMETRIA AREA « PIZZO DI SEVO »

3 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 46.

Lago della Selva
Macchie di S. Egidio
le Selle Fonti
Macchie Piane
Pizzo di Sevo

ALLEGATO 2

All'interno delle aree individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento, il taglio e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

l'esercizio della pesca;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli e alla ricostituzione di ambienti umidi.

È altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali, aprire nuove piste di penetrazione, con l'esclusione di interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla fruizione controllata delle aree, al recupero del patrimonio storico-archeologico esistente;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare i campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nelle aree non agricole, specie vegetali, non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi ed i danni alla pubblica incolumità;

praticare il pascolo all'interno delle aree boschive;

esportare campioni di rocce, minerali e fossili, fatti salvi i prelievi da attivare per scopi scientifici autorizzati;

eseguire qualsiasi taglio di piante d'alto fusto nei boschi d'alto fusto.

È consentita l'utilizzazione dei boschi cedui nei limiti che verranno stabiliti dalla competente autorità forestale.

90A0708

DECRETO 3 febbraio 1990.

Perimetrazione del parco nazionale dei Monti Sibillini.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale è compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed i recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visti altresì, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonché impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare, l'art. 18, primo comma, lettera *c)*, della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali è autorizzato un apposito finanziamento, vi è quello contenente — in attesa di approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali — l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986 dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;

Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista in particolare, la sezione III dell'apendice *A*, riferita all'art. 18, primo comma, lettera *c)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attività preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 128, con il quale è stata istituita la commissione per il parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto il proprio decreto emanato in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 129, con il quale è stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede;

Visti gli atti della commissione;

Visto in particolare, i documenti redatti in data 19 aprile e 8 maggio 1989, nei quali sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista da punto 3) della sezione III dell'appendice *A* della delibera CIPE sopramenzionata;

Ritenuto di poterne condividere le conclusioni, seppure — in questa fase — limitatamente alla perimetrazione provvisoria dell'area del parco ed alle misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuta dunque, la necessità di dare attuazione tempestivamente alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuto che con il decreto in data 13 luglio 1989 sono state adottate la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini;

Considerato che il detto provvedimento è risultato non pienamente conforme alle conclusioni della commissione paritetica, in quanto non ha tenuto conto, per mero errore di interpretazione della documentazione prodotta, di alcune valutazioni espresse dalla commissione medesima, con particolare riguardo a quelle concernenti la suddivisione in zone e la costituzione di una nuova commissione per gli adempimenti ulteriori previsti dalla citata delibera del C.I.P.E.;

Ritenuto pertanto di dover sostituire il decreto emanato il 13 luglio 1989 con il presente;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

1. La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dei Monti Sibillini comprende il territorio individuato nella cartografia allegata sotto la lettera *A* al presente decreto.

Art. 2.

1. L'area del parco, come delimitata nel precedente art. 1, è suddivisa in:

zona 1, ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale;
zona 2, ambito periferico e antropizzato.

Art. 3.

1. Sono fatte salve le normative autorizzative e naturalistico-ambientali nonché le procedure urbanistiche di salvaguardia del territorio destinato a parco, già previste dalle regioni Umbria e Marche.

2. In attesa dell'approvazione del piano del parco sono, comunque, fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate e sulla conduzione dei boschi, fermo restando quanto previsto all'articolo successivo.

3. L'intera area del parco è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica prevista dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientali.

Art. 4.

1. Nelle aree che rientrano nella perimetrazione provvisoria del parco, così come prevista dall'art. 1, fino all'approvazione del piano del parco, sono sottoposte ad autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata e sentito il parere obbligatorio della commissione prevista al successivo comma le eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali, ai progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale del parco e comunque i seguenti interventi di rilevante trasformazione esclusi quelli in corso d'opera o avviati che non rientrino nella zona 1:

le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti (tranne le opere di manutenzione o di ampliamento/adeguamenti delle sedi), ferrovie, filovie, impianti a fune e aviosuperfici;

le opere fluviali;

le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

le opere di trasformazione e bonifica agraria;

i piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

la realizzazione di nuovi bacini idrici e centraline idroelettiche.

2. La commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato ed è composta da:

due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un rappresentante delle associzioni ambientaliste;

un rappresentante della regione Marche;

un rappresentante della regione Umbria;

due rappresentanti degli enti locali, individuati in base alle competenze territoriali e di materia.

3. La commissione resta in carica fino all'insediamento dell'organo di gestione.

4. Fino all'approvazione del piano del parco sono comunque vietati su tutto il territorio come perimetrato all'art. 1:

l'attività venatoria, escluso l'abbattimento selettivo delle specie in sovrannumero rispetto alla loro densità agricolo-forestale, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;

la pesca nelle aree delimitate come zona 1;

il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;

l'apertura di nuove cave;

l'apposizione, nella zona 1, ad esclusione dei centri abitati, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979;

la costruzione di recinzioni su zona agricola salvo quelle accessorie per le attività agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli impianti tecnologici.

Art. 5.

1. Fino all'insediamento dell'organo di gestione del parco nazionale dei Monti Sibillini — come provvisoriamente perimetrato all'art. 1 — la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidati ai comuni e alle provincie nel cui territorio sono comprese porzioni di territorio del parco.

2. Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con le regioni Umbria e Marche, vigilerà affinché i comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti; il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, si avvarrà del Corpo forestale dello Stato per la tutela del patrimonio naturalistico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 6.

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente 13 luglio 1989 relativo a: «Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989.

Art. 7.

1. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il conseguimento delle finalità istitutive del parco nazionale dei Monti Sibillini.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1990

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO A

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Perimetrazione provvisoria
Ambito interno (Zona 1)
Ambito esterno (Zona 2)

Carta di unione delle tavole in scala 1:25.000

124 | 125 | 43° | 132 | 133

NO Camerino 1955	NE Polverina 1955	NO S. Ginesio 1955	NE Loro Piceno 1955
III		II	
SO Pieve Torina 1955	SE Fiastra 1955	SO Sarnano 1955	SE Monte S. Martino 1955
NO Monte Fema 1955	NE Visso 1952	NO Bolognola 1952	NE Amàndola 1951
IV		I	
SO Preci 1955	SE Castelsantàngelo 1952	SO Montemònaco 1952	SE Montegallo 1951
NO Serravalle 1955	NE Norcia 1955	NO Acquata del Tronto 1952	NE Acquasanta 1955
III		II	
SO Cascia 1955	SE Ocricchio 1955	SO Accùmoli 1952	SE Pietralta 1955

meridiano di Roma (Monte Mario)
Castelraimondo
39
40
41
42
43
81
80
79
78
77
76
75
74
73
Polverina
Pieve Torina

Polverina

Longitudine Est dal meridiano di

(S.Severino Marc)

(Fiastra)

L'equidistanza è di metri 25
(Per le curve a tratti è di m 5)

meridiano di Roma (Monte Mario)
Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich
Severino Marche)
49
50
51
52
53
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
Lago
di
M. Fragni
(Fiastra)
49
50
51
52
53

Longitudine Est dal meridiano di Roma

54 55 56 57 58 59

81 80 79 78 77 76 75 74 73 72

0°46'00" 54 000m E 55 56 57 58 59

L'equidistanza è di metri 25
(Per le curve a tratti è di m.5)

meridiano di Roma (Monte Mario)
Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich
59
60
61
62
63
64
80
79
78
77
76
75
74
73
72
59
60
61
62
63

Loro Piceno

L'equidistanza è di metri 25
(Per le curve a tratti è di m 5)

FOGLIO LORO PICENO 124 II NE

SERIE
FOGLIO PIEVE TORINA 124
EDIZIONE 1 - IGMI

Fiastra

Longitudine Est dal meridiano di

(Polverina)

Pievebovigliana

Pieve Torina

L'equidistanza è di metri 25
(Per le curve a tratti è di m 5)

(Visso)

59
60
61
62
63
71
70
69
68
67
66
65
64
63
S.Costanzo
Poggio
Sarnano
(S.Ginesio)
(Bolognola)
(Monte S. Martino)

dal meridiano di Roma (Monte Mario)
Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich
69
(Loro Piceno)
70
71
72
73
74
71
70
69
68
67
(S.Vittoria in Matenano)
66
65
64
63
(Amandola)
69
70
71
72
73

MONTE FEMA 132

Longitudine Est dal meridiano di

34 35 36 37 38

63 62 61 60 59 58 57 56 55 54

33 E. 34 35 36 37

L'equidistanza è di metri 25

(Per le curve a tratti è di m 5)

SERIE M 891
FOGLIO MONTE FEMA 132 IV NO
EDIZIONE 1 - I G M I

Visso

Longitudine Est dal meridiano di R

L'equidistanza è di metri 25
(Per le curve a tratti è di m. 5)

(Castelsantangelo sul

meridiano di Roma (Monte Mario)
Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich
49
50
51
52
53
62
61
60
59
58
57
56
55
54
49
50
51
52
53

SERIE M 891
FOGLIO BOLOGNOLA 132 I NO
EDIZIONE 1 - I G M I

SERIE M 891
FOGLIO AMANDOLA 132 I NE
EDIZIONE 1 - IGMI

Longitudine Est dal meridiano di

33 34 35 36 37 38

(Monte Fema)

53

52

51

50

49

48

47

46

45

33 E 34 35 36 37

(Serravalle)

L'equidistanza è di metri 25

(Per le curve a tratti è di m.5)

FOGLIO PRECI 132 IV SO
EDIZIONE 1 - IGMI

CASTELSANTANGELO 132 IV SE

Longitudine Est del meridiano di R

M. Cardosa

Pie la Rocca

L'equidistanza è di metri 25

(Per le curve a tratti è di m. 5)

al meridiano di Roma (Monte Mario)
48
49
50
51
52
53
52
51
50
49
48
47
46
45
49
50
51
52

Montemònaco

Longitudine Est del meridiano di

(Bolognola)

meridiano di Roma (Monte Mario)
Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich
(Bolognola)
59
60
61
62
63
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
59
60
61
62
63

meridiano di Roma (Monte Mario)
(Amándola)
69
70
71
72
73
52
51
50
49
48
47
46
45
44
(Acquasanta)
69
70
71
72
73

Serravalle

Longitudine Est dal meridiano di

33 34 35 36 37 38

44

43

42

41

40

39

38

37

36000m N.

333000m E. 34 35 36 37

L'equidistanza è di metri 25
(Per le curve a tratti è di m.5)

Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich
48
49
50
51
52
53
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
(Arquata del Tronto)
48
49
50
51
52

L'equidistanza è di metri 25
(Per le curve a tratti è di m. 5)

59
60
61
62
63
43
42
41
40
39
38
37
36
35
58
59
60
61
62
63

Acquasanta

Longitudine Est dal meridiano di

L'equidistanza è di metri 25
(Per le curve a tratti è di m. 5)

meridiano di Roma (Monte Mario)
(Montegallo)
69
70
71
72
73
43
42
41
40
39
38
37
36
35
(Castel Trosino)
(Pietralta)
68
69
70
71
72
73

Cascia

48
49
50
51
52
34
33
32
31
30
29
28
27
26

Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich
(Arquata del Tronto)
58
59
60
61
62
63
34
33
32
31
30
29
28
27
26
(Arquata del Tronto al 50.000)
(Amatrice al 50.000)

Pietralta

Longitudine Est dal meridiano di R

(Acquasanta)

(M. Gorzano)

L'equidistanza è di metri 25
(Per le curve a tratti è di m 5)

90A0709

meridiano di Roma (Monte Mario)
Longitudine di Roma M. Mario da Greenwich
(Acquasanta)
69
70
71
72
73
34
33
32
31
30
(Valle Castellana)
29
28
27
26
(M. Gorzano)
69
70
71
72
73

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/19
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 2 0 0 0 4 6 0 9 0 0 6 6 0 0 *

L. 6.600